

## **STATUTO**

### **ARTICOLO 1**

#### **(Costituzione)**

1. E' costituito, con sede in Amaseno, il consorzio con attività esterna tra allevatori zootecnici, bufalini e bovini, denominato **“CONSORZIO ALLEVATORI BUFALINI dell'AMASENO”** in sigla **“CAB”**, di seguito denominato “consorzio”.
2. Il consorzio ha sede presso il Comune di Amaseno, in Via Selvina snc.
3. Il consorzio, nel rispetto della normativa allo scopo applicabile, può svolgere attività esterne a norma degli Artt. 2602 c.c., 2603 c.c. e 2612 cc.
4. Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata.

### **ARTICOLO 2**

#### **(Finalità)**

1. Il consorzio svolge la propria azione per il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
  - a) Favorire la crescita ed il consolidamento delle aziende zootecniche bufaline e bovine nella Valle dell'Amaseno, principalmente attraverso l'incremento dei rendimenti della produttività del latte e la sua commercializzazione, nonché dei prodotti lattiero caseari e delle carni, ai prezzi più remunerativi, che il relativo mercato di riferimento in tal senso è in grado di offrire;
  - b) Assicurare, a seconda di quali siano le condizioni dell'economia e del mercato del momento preso in considerazione, la massima continuità, rapidità e certezza dei pagamenti del latte prodotto e consegnato dagli allevatori bufalini o bovini aderenti al consorzio;
  - c) Favorire il più possibile lo sviluppo sostenibile, competitivo e duraturo degli allevamenti zootecnici dei soci;
  - d) Contribuire all'adeguamento e all'ammodernamento delle strutture produttive e dei sistemi di gestione delle aziende associate.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui al comma 1, il consorzio realizza prioritariamente interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione della produzione e della

commercializzazione del latte, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comune dell'Unione Europea e la programmazione agricola nazionale e regionale. In tale ambito il consorzio si propone di ovviare, attraverso l'organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e di commercializzazione del latte di bufala o di vaccino e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola del settore.

Per tali scopi il consorzio:

- e) realizza con effetto vincolante per i propri soci regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato;
- f) effettua l'immissione sul mercato del prodotto destinato alla commercializzazione degli associati ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relativamente vigenti, segnatamente riguardo alla Organizzazione Comunitaria di Mercato (OCM) del latte e dei prodotti lattiero caseari, delegando i compiti di impresa prioritariamente alle cooperative agricole, di diverso grado, allo scopo associate;
- g) rappresenta i produttori associati per gli scopi previsti dallo statuto nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici e privati che esercitano le proprie funzioni in materie di competenza del consorzio o ad ogni modo di interesse o affini agli scopi dello stesso;
- h) stipula con privati, enti ed organizzazioni, contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, dando la preferenza agli associati che ne abbiano i requisiti;
- i) svolge compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;
- j) stipula convenzioni e contratti anche interprofessionali necessari o ad ogni modo utili al raggiungimento di scopi sociali;
- k) promuove la costituzione di imprese cooperative o di altra forma giuridica, preferibilmente a carattere associativo, per la realizzazione o l'acquisizione e la relativa gestione di impianti, se del caso collettivi, di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione o commercializzazione del latte;
- l) promuove programmi di ricerca e sperimentazione, anche con la istituzione di borse di studio, volti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle imprese associate, curando in

collaborazione con i soggetti pubblici o privati competenti, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;

m) riscuote unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo, da chiunque disposti a favore degli associati e provvede alla successiva ripartizione in base a criteri di erogazione;

n) promuove programmi di assistenza tecnica per i soci stipulando allo scopo convenzioni con Enti pubblici o privati;

o) favorisce la realizzazione di interventi strutturali in favore delle aziende dei soci, contribuendo alla preparazione, presentazione per l'approvazione, al finanziamento e all'esecuzione di programmi di adeguamento e miglioramento delle strutture aziendali, principalmente se volti al soddisfacimento delle norme concernenti la tutela ambientale, la sicurezza sanitaria e il benessere animale;

p) organizza corsi di formazione volti a garantire lo sviluppo e il miglioramento della cultura agricola.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Funzioni in materia di Organizzazione di Produttori)**

1. Il consorzio, relativamente ai prodotti di cui si occupa e al settore in cui opera, può svolgere le funzioni che la normativa comunitaria e nazionale riserva alle Organizzazioni di Produttori. Per tale scopo, il Consorzio, osservando la pertinente disciplina di gestione e funzionamento delle Organizzazioni di Produttori e qualora il numero degli aderenti lo consenta provvede a:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;

e) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, soprattutto allo scopo di migliorare la qualità della produzione e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;

e) assicurare la trasparenza e la regolarità delle transazioni, anche attraverso le modalità per la fissazione del prezzo di ritiro;

f) adottare processi di tracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento, per conto dei soci, degli obblighi recati dal Reg. (CE) n. 178/2002;

g) dettare regole obbligatorie per i soci vincolandoli a:

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

2) cedere all'organizzazione un quantitativo massimo che a regime, sarà pari al 75% della propria produzione; il consorziato, conserva la facoltà di far commercializzare dal consorzio anche il restante 25% del proprio prodotto;

3) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi .

h) prevedere regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;

i) esplicitare in maniera determinata le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalla organizzazione;

j) fissare ai sensi della legislazione allo scopo applicabile le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

2. Il Consorzio, compatibilmente con le proprie necessità di commercializzazione, avanzerà richiesta agli associati di conferire i quantitativi di prodotto a condizioni che dovranno risultare economicamente più vantaggiose per l'associato stesso.

3. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, il consorzio costituisce un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attività che prevedano:

- k) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti lattiero caseari e delle carni, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- l) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei soci, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della pertinente normativa fitosanitaria e di igiene e sanità animale;
- m) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualunque ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Responsabilità verso i terzi**

Per le obbligazioni assunte in nome e per conto del consorzio come quelle relative al funzionamento dell'ente risponde esclusivamente il fondo consortile. Quando però il consorzio contrae in nome proprio ma nell'interesse dei consorziati (ad esempio acquisto di materie prime) si ha responsabilità solidale dei consorziati e del fondo consortile: i terzi possono quindi rifarsi indifferentemente sugli uni o sull'altro; e nel caso di insolvenza di un singolo consorziato, il suo debito si ripartisce fra gli altri proporzionalmente alle quote di partecipazione.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Obblighi specifici**

1. Le misure che il consorzio realizza, hanno lo scopo di:
  - a) Incrementare, qualificare e tutelare la produzione e la commercializzazione del latte e se del caso dei prodotti lattiero caseari e delle carni realizzate dai soci;
  - b) Distinguere e garantire il latte, della carne e se del caso dei prodotti lattiero caseari trattati dal consorzio tramite l'uso di un apposito marchio di qualità che attesti la rintracciabilità di filiera e la

conformità di tali prodotti a specifici regolamenti di produzione, trasformazione e commercializzazione, a seconda del caso;

c) Promuovere, nel quadro dell'attività di miglioramento zootecnico esercitata dai relativi organismi scientifici di riferimento, opportune iniziative e servizi rivolti al perfezionamento ed al miglioramento qualitativo della produzione e della commercializzazione del latte, della carne o se del caso dei prodotti lattiero caseari, assicurando agli allevatori le assistenze professionali allo scopo occorrenti;

d) Semplificare e ammodernare la gestione amministrativa e la conduzione delle aziende agricole e zootecniche dei soci, assicurando agli operatori interessati adeguati supporti finanziari e specifici corsi di formazione e di specializzazione;

e) Elevare l'efficienza produttiva delle imprese zootecniche associate attraverso l'adozione di tecniche innovative di allevamento e la realizzazione di studi, ricerche e progetti sperimentali;

f) Facilitare ai soggetti interessati la fruizione dei servizi indispensabili per lo svolgimento delle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione zootecniche, anche in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di sanità pubblica e veterinaria.

## **ARTICOLO 6**

### **(Requisito dei soci)**

1. Possono entrare a far parte del consorzio soggetti che svolgono attività agricola e/o le attività connesse così come individuate dall'art. 2135 del c.c. organizzate sotto qualsiasi forma giuridica, nonché i produttori agricoli che producono latte di bufala o latte vaccino per le consegne o se del caso prodotti lattiero caseari per il mercato.

La partecipazione nel contratto di consorzio non è trasferibile a nessun titolo. Tuttavia in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'intera azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se insiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi gli altri consorziati a norma e con le modalità di cui al successivo articolo 7 possono deliberare entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

## **ARTICOLO 7**

### **(Ammissione dei soci)**

1. Ai fini dell'ammissione al consorzio, i soggetti interessati devono inoltrare domanda al Consiglio di amministrazione, contenente, tra l'altro, informazioni sulle funzioni che intendono svolgere in favore del consorzio.
2. Ai fini del comma 2, l'Assemblea, anche tenendo conto della valutazione del Consiglio di amministrazione, con votazione espressa a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea, delibera sull'ammissione di cui trattasi.
3. I nuovi soci a pena di esclusione sono tenuti a regolarizzare la propria posizione tramite il versamento delle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti (tasse, contributi) entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione.

## **ARTICOLO 8**

### **(Contribuzioni)**

#### **TASSA DI AMMISSIONE**

- 1) Ai fini della partecipazione al Consorzio l'Assemblea che approva il bilancio può stabilire una tassa di ammissione annua da corrispondersi da parte dei singoli consorziati.
- 2) Il consorzio può ricevere contributi, donazioni e altri sostegni di qualsiasi forma e natura da parte di soggetti esterni senza che con ciò acquisiscano alcun diritto di partecipazione.

## **ARTICOLO 9**

### **(Fondo consortile)**

- 1 Il Fondo consortile costituisce il patrimonio del consorzio ed è costituito:
- a) Dal capitale sociale formato da quote di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ognuna; le quote del consorzio non sono trasferibile a nessun titolo;
  - b) Dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio o dai contributi versati dai soci, entrambi per tali scopi destinati;
  - c) Dalle eventuali contribuzioni di cui all'articolo 8;

d) Da eventuali fondi di esercizio allo scopo istituiti in osservanza di specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

3. Nel caso il capitale sociale subisce delle perdite, l'Assemblea straordinaria può deliberarne il reintegro ai sensi della normativa vigente.

4. I versamenti per l'incremento del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso ritiene confacenti.

## **ARTICOLO 10**

### **(Esercizio sociale Bilancio e utili)**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla redazione del bilancio provvede il Consiglio di amministrazione secondo la normativa vigente. Il bilancio sarà approvato dalla assemblea a norma del medesimo art. 12 c.c. n. 7.

3. Gli utili eventualmente conseguiti non possono essere distribuiti ai soci sotto alcuna forma.

4. Potranno essere costituite una riserva statutaria e altre riserve di capitale.

## **ARTICOLO 11**

### **(Organi del consorzio)**

1. Gli organi del consorzio sono:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio di amministrazione;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio sindacale se nominato.

## **ARTICOLO 12**

### **(Assemblea dei soci)**

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alle vigenti disposizioni legislative e al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altri soci purché non amministratori, né dipendenti né, eventualmente, sindaci del consorzio. Il socio può delegare anche il coniuge e/o parenti entro il terzo grado giuridico.

Ciascun delegato comunque non può ricevere più di tre deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in generale il diritto dei partecipanti ad intervenire all'Assemblea.

3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le competenze sono indicate nel corpo del presente statuto.

4. L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo idoneo (es. lettere a mano) contenente l'indicazione del giorno, del luogo e l'ora della riunione, nonché le materie da trattare.

5. La convocazione può avvenire anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nella Provincia di Frosinone.

6. L'avviso è inviato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel medesimo avviso è fissata, per un altro giorno, la seconda adunanza in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo.

7. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

8. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di propria competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

9. L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è altresì convocata quando lo richiedono 1/3 (un terzo) dei soci.

10. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza, da un suo sostituto nominato dalla medesima Assemblea.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, sono riportate in verbali sottoscritti dal Presidente e da un Segretario allo scopo nominato all'apertura dei relativi lavori.

12. QUORUM: Le delibere relative allo svolgimento dell'attività oggetto del consorzio sono prese dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei consorziati calcolata sul numero degli intervenuti mentre quelle che modificano il contratto sono adottate in assemblea straordinaria e necessitano del consenso dei 2/3 (due terzi) consorziati intervenuti in assemblea.

Le delibere modificative del contratto devono essere redatte con l'intervento di un Notaio. L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento del Consorzio con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati intervenuti in assemblea.

### **ARTICOLO 13**

#### **(Consiglio di amministrazione)**

1. Il consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.
2. I membri del Consiglio di amministrazione sono proposti dai soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
3. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza.
4. Il Consiglio di amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, il Direttore amministrativo, il Comitato tecnico ed il Coordinatore scientifico;
5. Il Direttore amministrativo e il Coordinatore scientifico partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione quando all'ordine dei giorno vi sono argomenti che riguardano la loro sfera di attività, a titolo consultivo e senza diritto al voto.
6. Gli eventuali compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono determinati dall'Assemblea.

### **ARTICOLO 14**

#### **(Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione)**

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'ambito delle finalità

consortili, ad eccezione di quelli che sono riservati alla competenza dell'Assemblea o che dalla stessa sono stati delegati al Direttore amministrativo.

2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) Predisporre la relazione revisionale ed il bilancio del consorzio, da proporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) Stabilire le tariffe o gli oneri contributivi dei fruitori dei servizi resi dal consorzio, in particolare quando si tratta di servizi gestiti per affidamento da parte di Enti pubblici;

c) Quantificare i contributi che i soci devono versare al consorzio in relazione sia alle entrate, sia ai benefici materiali e immateriali, che conseguono in virtù della loro partecipazione al consorzio e più specificamente per via dello svolgimento di attività di natura economica connesse al perseguimento delle finalità consortili;

d) Determinare i compensi spettanti al Direttore amministrativo, al Coordinatore scientifico e ai membri del Comitato tecnico.

3. Il Consiglio di amministrazione può avvalersi, per le funzioni di programmazione, dell'assistenza di un Comitato tecnico che per materie allo scopo stabilite, deve essere sempre e ad ogni modo consultato.

4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in casi particolari, da almeno un terzo dei suoi membri.

5. La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare, è formalizzata mettendone a conoscenza i membri del Consiglio di amministrazione almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza, nei modi ammessi per legge.

6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

7. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

8. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti tra i presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

## **ARTICOLO 15**

### **(Rappresentanza del consorzio)**

1. La rappresentanza legale del consorzio e la firma consortile spettano al Presidente e al Vice Presidente. Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare per motivi specifici ad un altro soggetto i suoi poteri di rappresentanza.

## **ARTICOLO 16**

### **(Collegio sindacale)**

1. Il Collegio sindacale ove nominato è costituito da tre Sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

2. I sindaci sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. L'Assemblea stabilisce il compenso spettante ai membri del Collegio sindacale.

## **ARTICOLO 17**

### **(Recesso dei soci)**

1. Oltre che per i casi previsti dalla legge, possono recedere dal consorzio i soci che abbiano perso i requisiti richiesti dall'Amministrazione o che non siano più nelle condizioni di concorrere al raggiungimento delle finalità del consorzio.

2. Compete al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza.

3. Il recesso è comunicato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio di amministrazione almeno quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario relativo all'anno in cui è previsto il recesso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura del medesimo esercizio.

4. Qualora il socio che recede ha degli impegni in corso, questi devono essere regolarmente adempiuti.

## **ARTICOLO 18**

### **(Esclusione dei soci)**

1. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza di cui all'art. 7 comma 2° nei confronti dei soci che:

- a) si sono resi insolventi nel versamento della quota sociale e/o dei contributi dovuti;
- b) si sono resi colpevoli di gravi inadempienze delle norme regolatrici e delle deliberazioni della società;
- c) non sono più in grado di partecipare al raggiungimento delle finalità consortili;
- d) hanno perso i requisiti con cui sono entrati a partecipare al consorzio;
- e) abbiano un comportamento che danneggi l'immagine e l'attività del consorzio.
- f) svolgono attività in concorrenza con quella del consorzio.

## **ARTICOLO 19**

### **(Liquidazione dei soci uscenti)**

1. In caso di recesso o di esclusione, ai soci uscenti che hanno assolto interamente i propri obblighi verso la società è restituita solo la quota di capitale sociale. La liquidazione ha luogo sulla base della chiusura dell'esercizio finanziario in cui il rapporto si scioglie e nel limite del capitale sociale risultante dal bilancio dello stesso esercizio finanziario.

## **ARTICOLO 20**

### **(Scioglimento del consorzio)**

- 1) Il Consorzio si scioglie per le cause indicate dall'Art. 2611 c.c.
- 2) In caso di scioglimento del consorzio l'Assemblea con la maggioranza di cui all'Art. 12 ultimo comma nomina uno o più liquidatori determinandone le competenze.
- 3) Eventuali somme residue saranno devolute secondo le modalità stabilite dall'Assemblea in sede di scioglimento.

## **ARTICOLO 21**

### **(Rinvio alle fonti legislative)**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle pertinenti disposizioni recate dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.